

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2313-A)

## RELAZIONE DELLA I<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

(RELATORE SCHIAVONE)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 NOVEMBRE 1962

E

RELAZIONE DI MINORANZA DEL SENATORE NENCIONI

Comunicata alla Presidenza il 6 febbraio 1963

Revisione delle circoscrizioni dei collegi della Regione Friuli-Venezia Giulia  
per la elezione del Senato della Repubblica

## RELAZIONE DELLA MAGGIORANZA

ONOREVOLI SENATORI. — La costituzione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia impone problemi di riflesso agli effetti della elezione al Senato.

In vero il Friuli-Venezia Giulia costituito in Regione autonoma comprende fra altri territori, anche quello dei Comuni di Trieste, Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico, comuni tutti costituenti ai sensi della legge costituzionale 9 marzo 1961, n. 1, « provvisoriamente una circoscrizione a sè stante » per la elezione al Senato.

Unificato il territorio dei detti comuni con quello delle province di Gorizia e di Udine, per formare l'intero territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, questo deve essere distribuito in collegi secondo la legge generale per la elezione al Senato, cessando di aver vigore la citata legge costituzionale 9 marzo 1961, n. 1.

Tutto ciò acquista interesse solo con l'entrata in vigore della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 avente per oggetto lo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

È altresì chiaro che la distribuzione in collegi che si vada a operare del territorio della Regione medesima non può prescindere dalla legge costituzionale in corso di approvazione, per le « Modificazioni agli articoli 56, 57, e 60 della Costituzione », modificazioni tra cui ha interesse quella per cui nessuna regione, fatta eccezione per la Valle di Aosta, può avere un numero di senatori inferiore a sette. Lo stesso si dica per la norma di cui all'articolo 4 per cui, dopo l'entrata in vigore del predetto Statuto, dai 315 seggi elettivi per il Senato non potranno più detrarsi i 3 senatori per Trieste, di cui alla legge costituzionale 9 marzo 1961, n. 1.

Pertanto la ripartizione in sette collegi della Regione Friuli-Venezia Giulia non può

intendersi operante se non con l'entrata in vigore della legge costituzionale in corso di approvazione per le « modificazioni » degli articoli suddetti della Costituzione.

Tutto ciò premesso, il disegno di legge predisposto per la « Revisione delle circoscrizioni dei collegi della Regione Friuli-Venezia Giulia per la elezione al Senato della Repubblica », disegno di legge che viene ora in esame, dà luogo alle seguenti considerazioni.

In concreto si impone un esame di revisione degli attuali sei collegi delle province di Gorizia e di Udine, volendo distribuire i sette collegi spettanti all'intera Regione, in ragione di cinque collegi alle mentovate province, e due collegi a Trieste e comuni contigui. I sei collegi attualmente assegnati alle province di Gorizia e di Udine vengono dunque a contrarsi a cinque. E poichè si intende mantenere intatto il collegio di Gorizia che abbraccia tutta la provincia omonima, gli attuali cinque collegi assegnati alla provincia di Udine si restringono a quattro. A tal uopo si ritiene di sopprimere il collegio di S. Vito al Tagliamento, i cui comuni vengono distribuiti fra i collegi di Cividale del Friuli, di Pordenone, di Tolmezzo e di Udine, il tutto come dalla tabella allegata al disegno di legge.

Il criterio seguito è stato di attenersi a considerazioni assolutamente obbiettive di ordine geografico, economico ed amministrativo.

In particolare nel configurare i due collegi in cui è diviso il territorio di Trieste, si è tenuto conto della contiguità territoriale, di un equilibrio demografico nel confronto fra l'uno e l'altro collegio, nonchè di una equivalenza di strutture geo-economico-sociali, e dell'attrezzatura viaria.

Il disegno di legge merita dunque approvazione, salvo una più completa formula-

zione, come dal testo che si propone, affinché risulti quanto si esponeva in principio, circa il rapporto tra le norme che si vanno ad approvare l'entrata in vigore dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, oltre che circa la connessione con la legge costituzionale per le « Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione ».

Non resta che richiamare l'attenzione sulla necessità di apportare precisazioni e comple-

tamenti nella tabella per quanto riguarda la delimitazione del Collegio di Trieste I come da analoga proposta, per una più esatta descrizione toponomastica.

Sono altresì da apportare alla tabella per quanto concerne il Collegio di Pordenone, due correzioni, sostituendo le parole « Ariano » con « Aviano », e « Salice » con « Sacile ».

SCHIAVONE, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE**

PROPOSTO DAL GOVERNO

## Art. 1.

I collegi per l'elezione del Senato della Repubblica della Regione Friuli-Venezia Giulia sono costituiti secondo le circoscrizioni stabilite nella Tabella allegata alla presente legge.

## Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**DISEGNO DI LEGGE**

PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

Con effetto dall'entrata in vigore dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia i collegi per l'elezione del Senato della Repubblica della Regione stessa sono costituiti secondo le circoscrizioni stabilite dalla Tabella allegata alla presente legge.

## Art. 2.

La presente legge entra in vigore contemporaneamente all'entrata in vigore della legge costituzionale che reca « Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione ».

(Segue: *Testo proposto dal Governo*).

### TABELLA

delle circoscrizioni dei collegi della Regione Friuli-Venezia Giulia per la elezione del Senato della Repubblica

#### COLLEGIO DI GORIZIA

(*Tribunale di Gorizia*)

Comprende tutti i Comuni della provincia di Gorizia.

#### COLLEGIO DI TRIESTE I

(*Tribunale di Trieste*)

Comprende le seguenti zone del comune di Trieste: Barriera Nuova, Scorcola, Cologna, S. Vito, Roiano, Barriera Vecchia (parte), S. Giacomo (parte), Rozzol (parte), Guardiella (parte), Cittanuova (parte), delimitate come segue:

dal mare al Viale Miramare, all'altezza del n. 77 attraverso il Refettorio n. 4 dei Magazzini Generali; percorre il Viale Miramare fino al n. 61; raggiungendo con una linea ideale il n. 30 di Salita di Gretta; Salita di Gretta fino al n. 5; linea ideale congiungente la Via Gelsomini; piega sulla via Valmartinaga raggiungendo con linea ideale la via Montorsino; prosegue lungo questa e la via Giusti; prosegue lungo il torrente Martesini (confine di località fra le località di Roiano e Gretta) e successivamente il torrente Carbonara; svolta quindi a destra all'altezza del numero civico 186 di Scala Santa.

La delimitazione del collegio prosegue lungo il confine delle località di Roiano e Poggioreale del Carso; attraversa la via Commerciale all'altezza dei numeri 175 e 175/1 per continuare lungo il confine delle località di Cologna e Banne, Cologna e Trebiciano, per proseguire poi lungo il confine tra le località di Cologna e Guardiella fino

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

### TABELLA

delle circoscrizioni dei collegi della Regione Friuli-Venezia Giulia per la elezione del Senato della Repubblica

#### COLLEGIO DI GORIZIA

(*Tribunale di Gorizia*)

*Identico.*

#### COLLEGIO DI TRIESTE I

(*Tribunale di Trieste*)

Comprende le seguenti zone del comune di Trieste: Città Vecchia, Barriera Nuova, Scorcola, Cologna, S. Vito, Roiano, Barriera Vecchia (parte), S. Giacomo (parte), Rozzol (parte), Guardiella (parte), Cittanuova (parte), delimitate come segue:

dal mare al Viale Miramare, all'altezza del n. 77 attraverso il Refettorio n. 4 dei Magazzini Generali; percorre il Viale Miramare fino al n. 51 (escluso); raggiungendo con una linea ideale il n. 10 di salita di Gretta; Salita di Gretta fino al n. 5; linea ideale congiungente la Via Gelsomini; piega sulla via Valmartinaga raggiungendo con linea ideale la via Montorsino; prosegue lungo questa e la via Giusti; prosegue lungo il torrente Martesini (confine di località fra le località di Roiano e Gretta) e successivamente il torrente Carbonara; svolta quindi a destra all'altezza del numero civico 186 di Scala Santa.

La delimitazione del collegio prosegue lungo il confine delle località di Roiano e Poggioreale del Carso; attraversa la via Commerciale all'altezza dei numeri 175 e 175/1 per continuare lungo il confine delle località di Cologna e Banne, Cologna e Trebiciano, per proseguire poi lungo il confine tra le località di Cologna e Guardiella fino

(Segue: Testo proposto dal Governo).

al numero 46 di Clivo Artemisio; Clivo Artemisio fino al numero 6, vetta del Montefiascone e discende sulla via Fabio Severo all'altezza del numero 106; via Fabio Severo, via dello Scoglio, confine di località tra Barriera Nuova e Guardiella, Rotonda del Boschetto, via Pindemonte fino al suo inizio; linea ideale congiungente la via Pindemonte al Campo San Luigi (inclusente nel collegio I le case gravitanti su Scala San Luigi). Via Farneto, confine di località Barriera Vecchia-Chiadino fino a raggiungere la via dei Porta in prossimità del numero 10. Via dei Porta, via dei Piccardi, via Donadoni, via Gambini, via T. Luciani, via delle Settefontane, via P. Revoltella fino al numero 15, via Vergerio, via delle Settefontane, via del Pordenone, via del Ghirlandaio, via del Pollaiuolo, viale Ippodromo, piazza dei Foraggi, via della Tesa fino all'altezza del numero 42; linea ideale fino al largo Pestalozzi (attraversando la via del Veltro in prossimità del numero 4). Via del Molino a Vento fino al numero 32, salita al Fonte, via Rigutti fino al numero 3; linea ideale congiungente la via dei Gradi, via del Ponzanino, via del Rivo, via della Guardia, via dei Castaldi, via Molino a Vento, via del Bosco, via Molino a Vapore, via della Madonnina, piazza del Sansovino (numeri 1, 2, 3 e 4), piazza Vico (numeri 3, 4 e 5), via Risorta, via San Giusto, largo Canal, via Montecucco, via Veronese, via Marco Polo, via San Marco, via del Broletto, via I. Svevo, al mare seguendo il muro divisorio tra gli stabilimenti del C.R.D.A. e della Gaslini.

#### COLLEGIO DI TRIESTE II

(Tribunale di Trieste)

Comprende la zona dal territorio del comune di Trieste non compresa nel collegio

(Segue: Testo proposto dalla Commissione).

al numero 48 di Clivo Artemisio; prosegue per il Clivo Artemisio parte di metà costa a mezzogiorno del Montefiascone e discende sulla via Fabio Severo all'altezza del numero 162; continua per via Fabio Severo, via Zanella, via dello Scoglio, pendice dello scoglietto e la linea ideale che unisce quest'ultima al n. 92 di via Giulia; prosegue lungo il confine di località tra Barriera Nuova e Guardiella, Rotonda del Boschetto, via Pindemonte fino al suo inizio, linea ideale congiungente la via Pindemonte al Campo San Luigi (inclusente nel collegio I le case gravitanti su Scala San Luigi). Via Farneto, confine di località Barriera Vecchia-Chiadino fino a raggiungere la via dei Porta in prossimità del numero 10. Via dei Porta, via dei Piccardi, via Donadoni, via Gambini, via T. Luciani, via delle Settefontane, via P. Revoltella fino al numero 7 e, con una linea ideale, si congiunge al n. 52 di via delle Settefontane, prosegue per la via Settefontane, via del Pordenone, via del Ghirlandaio, via del Pollaiuolo, viale Ippodromo, piazza dei Foraggi, via della Tesa fino all'altezza del numero 42; linea ideale fino al largo Pestalozzi (attraversando la via del Veltro in prossimità del numero 7 escluso). Via Bergamasco, via Rigutti fino al numero 1; linea ideale congiungente la via dei Gradi, via del Muraglione, via delle Lodole, via della Scalinata, via Caprin, via della Guardia, via dei Castaldi, via Molino a Vento, via del Bosco, e con una linea immaginaria che si diparte dal n. 21 di via Toti, raggiunge il n. 24 della via della Madonnina, prosegue per la via Madonnina, piazza del Sansovino (numeri 1, 2, 3 e 4), piazza Vico (numeri 3, 4 e 5), via Bramante, via San Giusto, largo Canal, via Montecucco, via Veronese, via Marco Polo, via San Marco, via del Broletto, via I. Svevo, al mare seguendo il muro divisorio tra gli stabilimenti del C.R.D.A. e della Gaslini.

#### COLLEGIO DI TRIESTE II

(Tribunale di Trieste)

Identico.

(Segue: *Testo proposto dal Governo*).

di Trieste I, nonchè il territorio dei Comuni di:

Muggia, San Dorligo della Valle, Sgonico, Monrupino, Duino Aurisina.

#### COLLEGIO DI CIVIDALE DEL FRIULI

(*Tribunale di Udine*)

Comprende i seguenti Comuni della provincia di Udine:

Aiello del Friuli, Aquileia, Attimis, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Buttrio, Campolongo al Torre, Carlino, Castions di Strada, Cervignano del Friuli, Chiopris-Viscone, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Drenchia, Faedis, Fiumicello, Gonars, Grimacco, Latisana, Lestizza, Lignano Sabbiadoro, Manzano, Marano Lagunare, Moimacco, Mortegliano, Muzzana del Turgnano, Palazzolo della Stella, Palmanova, Pavia di Udine, Poceña, Porpetto, Povoletto, Pradamano, Prencenico, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Remanzacco, Rivignano, Ronchis, Ruda, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Santa Maria la Longa, San Vito al Torre, Savogna, Stregna, Talmassons, Tapogliano, Teor, Terzo di Aquileia, Torreano, Torviscosa, Trivignano Udinese, Villa Vicentina, Visco.

#### COLLEGIO DI PORDENONE

(*Tribunale di Pordenone*)

Comprende i seguenti Comuni della provincia di Udine:

Andreis, Arba, Arzene, Ariano, Azzano Decimo, Barcis, Brugnera, Budoia, Caneva, Casarsa della Delizia, Cavasso Nuovo, Chions, Cimolais, Claut, Cordenons, Cordovado, Erto e Casso, Fanna, Fiume Veneto, Fontanafredda, Frisanco, Maniago, Montereale Valcellina, Morsano al Tagliamento, Pasiano di Pordenone, Polcenigo, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Pravidomini, Roveredo in Piano, Salice, San Giorgio della Richin-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

#### COLLEGIO DI CIVIDALE DEL FRIULI

(*Tribunale di Udine*)

*Identico.*

#### COLLEGIO DI PORDENONE

(*Tribunale di Pordenone*)

Comprende i seguenti Comuni della provincia di Udine:

Andreis, Arba, Arzene, Aviano, Azzano Decimo, Barcis, Brugnera, Budoia, Caneva, Casarsa della Delizia, Cavasso Nuovo, Chions, Cimolais, Claut, Cordenons, Cordovado, Erto e Casso, Fanna, Fiume Veneto, Fontanafredda, Frisanco, Maniago, Montereale Valcellina, Morsano al Tagliamento, Pasiano di Pordenone, Polcenigo, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Pravidomini, Roveredo in Piano, Sacile, San Giorgio della Richin-

(Segue: *Testo proposto dal Governo*).

velda, San Martino al Tagliamento, San Quirino, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena, Valvasone, Vivaro, Zoppola.

#### COLLEGIO DI TOLMEZZO

(*Tribunale di Tolmezzo*)

Comprende i seguenti Comuni della provincia di Udine:

Amaro, Ampezzo, Arta, Artegna, Bordano, Buia, Cassaco, Castelnovo del Friuli, Cavazzo Carnico, Cercivento, Chiusaforte, Clauzetto, Comeglians, Dogna, Enemonzo, Forgia nel Friuli, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Gemona del Friuli, Lauco, Ligosullo, Lusevera, Magnano in Riviera, Malborghetto Valbruna, Meduno, Moggio Udinese, Montenars, Nimis, Osoppo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Pinzano al Tagliamento, Pontebba, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Resia, Resiutta, Rigolato, Sauris, Sequals, Socchieve, Sutrio, Taipana, Tarcento, Tarvisio, Tolmezzo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Trasaghis, Travesio, Treppo Carnico, Treppo Grande, Tricesimo, Venzone, Verzegnis, Villa Santina, Vito d'Asio, Zugliò.

#### COLLEGIO DI UDINE

(*Tribunale di Udine*)

Comprende i seguenti Comuni della provincia di Udine:

Basiliano, Bertiolo, Camino al Tagliamento, Campoformido, Codroipo, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Majano, Martignacco, Mereto di Tomba, Moruzzo, Pagnacco, Pasian di Prato, Pozzuolo del Friuli, Ragogna, Reana del Roiale, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli, San Vito di Fagagna, Sedegliano, Spilimbergo, Tavagnacco, Udine, Varmo.

SEDE DELL'UFFICIO ELETTORALE REGIONALE:

Corte d'Appello di Trieste

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

velda, San Martino al Tagliamento, San Quirino, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena, Valvasone, Vivaro, Zoppola.

#### COLLEGIO DI TOLMEZZO

(*Tribunale di Tolmezzo*)

*Identico.*

#### COLLEGIO DI UDINE

(*Tribunale di Udine*)

*Identico.*

SEDE DELL'UFFICIO ELETTORALE REGIONALE:

*Identico.*



## RELAZIONE DI MINORANZA

ONOREVOLI SENATORI! — In merito al disegno di legge in esame siano consentite alcune osservazioni di ordine costituzionale e di politica legislativa:

1) Un profilo storico, benchè breve, della vicenda riguardante le elezioni dei deputati e senatori nel territorio di Trieste offre risultati davvero sconcertanti.

La stessa decisione di far partecipare i cittadini di Trieste alle elezioni politiche, suscitò, a suo tempo, gravi dubbi di ordine giuridico, fondati sulla considerazione dell'incerta situazione internazionale di quei territori. Nella seduta della Camera dei deputati in data 20 marzo 1956 l'onorevole Dominèdò ed altri si sforzarono di affermare la legittimità costituzionale della disposizione per cui Trieste fu chiamata ad eleggere i suoi deputati (atti parlamentari, c.d., 2457 segg.).

Va notato, però, che gli argomenti in tal senso addotti non sono sembrati tanto convincenti e che un fine giurista, Vezio Crisafulli, ne ha mostrato la fragilità e la idoneità a determinare conseguenze davvero abnormi, come il ritenere che il *memorandum* di Londra e l'ordinamento amministrativo instaurato a Trieste, in seguito ad esso, fossero frutto di un'enorme quanto discutibile mistificazione (v. Giur. Cost. 1956 p. 201-202 nota).

In ogni modo l'articolo 4 della legge 16 maggio 1956 n. 493 stabilì che le norme elettorali per la Camera dei deputati dovessero valere anche nel Territorio di Trieste soggetto all'amministrazione italiana in forza del zona fu costituita come XXXII Collegio con *memorandum* di Londra del 1954; e la stessa 4 seggi. La disposizione medesima venne inserita poi nel « Testo unico delle leggi re-

canti norme per la elezione della Camera dei deputati », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361 (all'art. 2 c. II).

Tale norma fu applicata nelle votazioni della successiva primavera 1958.

Per le elezioni dei senatori le cose si complicarono e non fu facile estendere *sic et simpliciter* le norme generali. Dopo contrastanti proposte e accalorate discussioni, venne raggiunto un accordo sulla soluzione di assegnare alla popolazione del Territorio libero tre seggi del Senato. Ma ciò urtava contro la norma di cui al secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione ove è stabilito che il rapporto tra i senatori e la popolazione regionale è di 1 per 200 mila abitanti, ovvero frazione superiore a 100 mila. E si poneva così la necessità di una revisione costituzionale.

Si ritenne pertanto, dalla stragrande maggioranza del Parlamento (oltre i 2 terzi), che così si dovesse risolvere il problema. Il proposito ebbe pratica attuazione con la legge costituzionale n. 1 del 9 marzo 1961, intitolata « Assegnazione di tre senatori ai comuni di Trieste, Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, S. Dorligo della Valle e Sgonico ». Nell'articolo 1 di tale legge era stabilito in ordine agli stessi Comuni: « Per la elezione del Senato della Repubblica i comuni di... formano provvisoriamente una circoscrizione a sè stante, alla quale sono assegnati tre senatori ». Si diceva poi all'articolo 2 definito norma transitoria: « La presente legge si applica anche per la integrazione del Senato in funzione al momento della entrata in vigore della legge ordinaria recante le norme per la elezione dei senatori assegnati alla circoscrizione di Trieste ».

A parte questa seconda disposizione transitoria, va rilevato che il sistema della legge costituzionale del 1961 sembra il più conveniente alla situazione provvisoria e precaria del territorio triestino; situazione che persiste, come riconosciuto nello stesso Statuto speciale all'articolo 70. In tal senso si giustificano i principi costituzionali base del regime, in modo compatibile con la situazione di fatto.

L'approvazione del disegno di legge n. 821 contenente norme per la elezione dei senatori assegnati alla circoscrizione di Trieste oggi legge 25 novembre 1962, n. 1651, ci induce ad alcune amare considerazioni:

Trieste avrebbe dovuto avere al Senato della Repubblica la sua rappresentanza costituzionale.

Il mancato adempimento integra certo a carico dell'Esecutivo grave responsabilità di ordine politico ma soprattutto di ordine costituzionale.

Forse è per questa ragione che, nella relazione del disegno di legge n. 2313, in esame, comunicato alla Presidenza il 28 novembre 1962, (cioè quando già era stata approvata e promulgata la legge 25 novembre 1962, numero 1651) si afferma stranamente — prima colonna — « ... tre senatori, da eleggersi secondo le norme particolari di un apposito disegno di legge, anch'esso all'esame del Parlamento ».

2) La rappresentanza parlamentare del Territorio giuliano è stata decisa essenzialmente in ragione dello *status* personale degli abitanti, rimasti cittadini italiani. È significativo che proprio questo fosse l'argomento più solido addotto al riguardo dall'onorevole Dominè, alla Camera dei deputati (atti 24.457 segg.). Diceva egli allora che i cittadini di Trieste sono sempre rimasti cittadini italiani e che se non partecipassero all'esercizio della sovranità nazionale « noi perverremmo all'assurdo di una cittadinanza senza diritti ».

3) Il maggiore numero di seggi per il Senato attribuito al territorio di Trieste rispondeva all'esigenza di dare una rappresentanza parlamentare a popolazioni che, soggette di fatto al predominio straniero, aveva-

no sempre dimostrato la massima fedeltà alla madre patria. E che la Costituzione riconosca la preminenza del principio di nazionalità, anche ai fini del governo della cosa pubblica, dimostra l'articolo 51, comma secondo, con la regola di favore particolare per « gli italiani non appartenenti alla Repubblica ».

Il seggio senatoriale in più della consueta misura, assegnato alle popolazioni giuliane, avrebbe potuto significare che l'Italia riconosceva e non dimenticava i suoi figli, disponendo che fosse, idealmente, presente una loro voce nei più alti consessi. Per questo si potevano invocare precedenti storici significativi.

Nè in contrario si sarebbe potuto asserire il fatto che gli italiani delle terre irredente fossero impediti materialmente ad esprimere il loro suffragio. Ciò non riguarda la determinazione del rapporto di rappresentanza tra Camere e popolazioni, il quale è fondato, in generale, dalla Costituzione, non già sul numero dei votanti o dei voti validi, ma su quello degli abitanti (artt. 56 e 57 Cost.).

4) Non sembra che l'approvazione del nuovo Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia sia fatto incompatibile con la citata legge costituzionale del 1961. All'articolo 70 di tale statuto si parla ancora di « Territorio di Trieste » e per esso si mantiene il precedente regime sociale di amministrazione. Sono conservati i poteri del « Commissario generale del Governo per Trieste », pure nella figura anomala della unione istituzionale del Commissario del Governo nella Regione. A detto Commissario generale spettano tutti i poteri del Governo italiano (di diritto internazionale) e quelli prima esercitati dall'Autorità militare alleata di occupazione.

Per cui dopo la costituzione della Regione, a norma dell'articolo 70 dello Statuto speciale, il Commissario del Governo dovrà, nella sua duplice funzione, denominarsi, per gli atti previsti dal *memorandum* d'intesa, « commissario generale del Governo per il territorio libero di Trieste ».

Situazione anomala, abnorme, che ha determinato la nostra netta opposizione all'approvazione dell'istituzione della Regione a Statuto speciale.

La permanenza di detta situazione giuridica provvisoria giustifica anche il regime elettorale del 1961, del pari provvisorio.

Valore sintomatico presenta in proposito il fatto che il 31 luglio 1962, nello stesso periodo in cui era in formazione la legge costituzionale contenente lo Statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia, veniva trasmesso dalla Camera dei deputati un disegno di legge di iniziativa governativa inteso ad attuare le norme della citata legge costituzionale del 1961, relativa all'elezione dei tre senatori a Trieste.

5) A complicare le cose intervenne però l'approvazione, in prima votazione, della legge costituzionale per la riforma del Senato. Nell'apposito disegno di legge n. 250-285-bis, trasmesso dalla Camera dei deputati in data 9 agosto 1962, all'articolo 4 fra le disposizioni finali e transitorie, è scritto quanto segue: « Fino all'entrata in vigore dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, dai 315 seggi di senatore da assegnare alle Regioni, saranno previamente detratti i tre seggi di senatore previsti dall'articolo 1 della legge costituzionale 9 marzo 1961, n. 1 ».

Si ha, quindi, una proposizione formalmente intesa a mantenere in vigore il sistema della legge costituzionale del 1961. Difficile ed inconcludente appare comunque la eventuale futura norma, quando sia vista sotto l'aspetto dell'applicazione pratica. Basti pensare che letteralmente si potrebbe avere una norma nata morta; una disposizione posteriore allo Statuto speciale che pone una regola valida per il periodo precedente l'entrata in vigore dello stesso Statuto speciale. Si deve, quindi, supporre o che il legislatore, che nel caso è legislatore Costituente, stia per compiere un colossale sproposito, votando una norma costituzionale manifestamente inefficace, oppure che debba superarsi il dubbio, ricorrendo a strumenti ermeneutici diversi dall'interpretazione meramente letterale.

Sotto l'aspetto sistematico deve dunque intendersi l'espressione di cui all'articolo 4 del disegno di legge n. 250-285-bis. Bisogna porre l'inciso in correlazione con l'articolo 70 dello Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia. Come si è accennato, in questo arti-

colo si prevede una continuità del regime provvisorio di amministrazione straordinaria nel Territorio di Trieste. Permangono i poteri del Commissario generale del Governo, che sono i poteri pieni dell'occupante militare. Il che significa — e non è il caso di ripetersi — che a Trieste rimane un sistema giuridico singolare, distinto dall'ordinamento italiano, retto dal Governo italiano per delegazione fiduciaria di diritto internazionale. E le leggi italiane, comprese le costituzionali, vi hanno applicazione solo in quanto il Commissario ciò determini con apposita sua disposizione, che ha valore di novazione.

Quindi, finchè permane il regime provvisorio speciale di Trieste, non può dirsi che lo Statuto ivi sia entrato in vigore: o almeno non è entrato in vigore allo stesso modo come per le altre zone dell'istituenda Regione. L'articolo 70 dello Statuto serve solo a determinare l'unità di funzioni fra Commissario per il Territorio di Trieste e Commissario per la Regione, ma non altera, anzi conferma il regime anteriore.

6) Una vera anomalia si riscontra nel susseguirsi dei progetti di legge menzionati, per quanto riguarda l'entrata in vigore della riforma del Senato.

L'articolo 5 del disegno di legge costituzionale n. 250-285-bis prevede infatti: « La presente legge entra in vigore con la prima convocazione dei comizi elettorali successiva alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

Si pone, quindi, un termine per l'entrata in vigore, non calcolato sulla base delle consuete misurazioni di tempo, quale il calendario, ma in dipendenza di un fatto certo che avverrà, ma incerto quando, almeno circa la data precisa: *certus an incertus quando*.

A questo punto bisogna parlare del disegno di legge in esame n. 2313, intitolato: « Revisione delle circoscrizioni dei collegi della Regione Friuli-Venezia Giulia per la elezione del Senato della Repubblica », comunicato alla Presidenza il 28 novembre 1962. Nel disegno sono compresi due soli articoli, dei quali il primo riguarda l'approvazione della tabella comprendente i collegi senatoriali di tutta la Regione Friuli-Venezia Giulia, inclusi Trieste ed il suo ter-

ritorio. Per la prima volta quindi, si vuol realizzare una modificazione del sistema previsto nella legge costituzionale del 1961, n. 1.

Degna, però, di massima attenzione è la norma di cui all'articolo 2 del disegno stesso, testualmente formulata: « La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

Si rileva che si ha qui una norma di attuazione della nuova legge costituzionale sulle elezioni per il Senato. In termini paradossali, la legge ordinaria di attuazione però verrà emanata prima della legge costituzionale da attuare. Non è chi non veda l'illogicità assoluta di un siffatto modo di procedere. L'emendamento proposto alla norma finale (articolo 2) diretto a far coincidere il momento dell'entrata in vigore della legge ordinaria in esame col momento dell'entrata in vigore della legge costituzionale di riforma del Senato della Repubblica costituisce, certo, una anomalia giuridica in quanto viola nei suoi principi fondamentali l'istituto della *vacatio legis* necessariamente determinato entro limiti di tempo e comunque non ancorato ad avvenimenti futuri ed incerti dal punto di vista della scadenza cronologica.

A) Sul piano costituzionale si cade nell'assurdo e nell'illegittimità. Secondo una sentenza della Corte costituzionale: « La norma di attuazione in tanto è tale in quanto derivi dalla norma obbiettiva posta dal legislatore delegante e presuppone quindi l'esistenza di concrete specifiche disposizioni cui essa sia riferibile » (sent. 31 maggio 1960, n. 34).

In dottrina, le norme di attuazione sono state definite come intese a « creare talune circostanze, di fatto e di diritto, alle quali è condizionata l'azione di determinate norme » (Lavagna, Atti ed eventi costituzionali in Italia dal 1° gennaio 1948 al 31 dicembre 1950, in Riv. Trim. Dir. Pubbl. 1951, p. 174).

Dunque, la norma di attuazione è, per sua natura, vincolata e condizionata alla norma da attuare, che ne rappresenta il presupposto assolutamente necessario.

Nella specie emanare la legge per l'attuazione di una futura revisione costituzionale, significa porre una legge manifestamente incostituzionale rispetto alla disciplina costituzionale della materia tuttora vigente (legge costituzionale 1961, n. 1). Si compie un atto deliberatamente antiggiuridico, per il quale tutt'al più si spera in una sanatoria posteriore.

B) Comunque, a parte l'illegittimità, data la natura di norme di attuazione, si pone in essere una legge in sé e per sé inefficace. In realtà, l'efficacia è soggetta ad una condizione, ossia all'entrata in vigore di una legge costituzionale. Anche a volere ammettere il sollecito compimento dell'*iter* parlamentare da parte della legge di revisione costituzionale, rimane sempre aperta la possibilità di un rinvio alla Camera compiuto dal Presidente della Repubblica. La possibilità che anche le leggi costituzionali o di revisione costituzionale oltre a quelle ordinarie, come è pacifico, siano rinviate alla Camera è stata affermata in sede di Assemblea Costituente ed è pacificamente ammessa in dottrina (vedi Cuocolo, Il rinvio presidenziale nella formazione delle leggi, ed. Giuffrè - 1955, pagg. 145 e segg.).

È da definire perciò invalida l'approvazione di una proposizione la quale manifestamente è inidonea ad avere l'efficacia vincolante e cogente di legge: e tale deve ritenersi, se non se ne ammetta l'illegittimità, la legge emanata per attuare la futura legge di revisione costituzionale. Nè questa potrebbe venir attuata effettivamente prima che sia entrata in vigore.

Proponiamo pertanto una sospensiva, sembrando corretto sotto il profilo tecnico-giuridico procedere all'approvazione del disegno di legge in esame solo dopo l'entrata in vigore delle leggi costituzionali cui si riferisce come istituto attuativo.

In buona sostanza appare singolare per non dire illegittimo introdurre, per ragioni prettamente politiche, fratture nel sistema costituzionale che deve rispondere a criteri di omogeneità ed armonia.

NENCIONI, relatore di minoranza